

ERRATA CORRIGE

LEGGE REGIONALE. 15 giugno 2007 n. 6.

“Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo” - errata corrige art. 10 comma 2.

Con la nota n. 949/S.G. del 26 giugno 2007, la Presidenza del Consiglio Regionale ha comunicato un mero errore materiale al comma 2 dell'art. 10 del provvedimento indicato in oggetto, che, pertanto deve essere corretto in:

“2. Ai fini dell'iscrizione al registro, i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:

- a) la sede legale ed operativa nel territorio regionale;**
- b) documentata attività di spettacolo, svolta da almeno un biennio.”**

Si pubblica, pertanto, l'intero articolo 10, opportunamente corretto.

Titolo III

Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie

Articolo 10

Registro regionale dello spettacolo

1. E' istituito il registro regionale dei soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attività di spettacolo.
2. Ai fini dell'iscrizione al registro, i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) la sede legale ed operativa nel territorio regionale;
 - b) documentata attività di spettacolo, svolta da almeno un biennio.
3. L'iscrizione nel registro regionale, disposta dal settore regionale competente, è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dalla presente legge, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2, lettere d), i).
4. La Giunta regionale adotta disposizioni di attuazione, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge sul bollettino ufficiale della regione Campania, sulle modalità di iscrizione al registro e per la sua tenuta.